

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 112/CSA (2014/2015)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 052/CSA – RIUNIONE DEL 16 GENNAIO 2015

I° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Dott. Carmelo Renato Calderone – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSODEL S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BARLETTA/MELFI DEL 16.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 77/DIV del 18.11.2014)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha inflitto alla S.S. Barletta Calcio S.r.l. la sanzione dell'ammenda di €1000,00, a seguito della gara Barletta/ Melfi del 16.11.2014.

E ciò perché i propri sostenitori, durante la gara, disturbavano lo svolgimento del gioco con un raggio laser puntato più volte contro i calciatori della squadra avversaria.

Avverso la decisione proponeva rituale reclamo la società Barletta calcio, deducendo che seppure i raggi laser avevano disturbato i calciatori della squadra avversaria, non vi era stata però alcuna benché minima conseguenza riferita all'incolumità dei calciatori ed al regolare svolgimento della gara, che non ha subito alcuna interruzione. È da considerare poi che la società attraverso i propri addetti e attraverso gli annunci microfonicici ha cercato di impedire e far cessare il comportamento dei tifosi; ed invero l'attività del personale della società ha ottenuto di fatto l'eliminazione della presenza del laser.

Si chiede pertanto che la sanzione irrogata sia annullata o congruamente ridotta.

Nessun dubbio sull'accadimento avvenuto: ne fanno fede il rapporto dell'arbitro, il rapporto del Commissario di campo e quello del Sostituto del Procuratore Federale.

Il reclamo può essere accolto solo con riferimento all'entità della sanzione: e ciò per il comportamento del personale della società che si è prodigato per eliminare la presenza del laser.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Barletta Calcio S.r.l. di Barletta riduce la sanzione dell'ammenda inflitta alla reclamante a €500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL SIG. MONTORI FRANCO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.10.2019 ED AMMENDA DI € 300,00 INFLITTA SEGUITO GARA DUCATO CALCIO/OLYMPIA THYRUS S.V. FARINI DEL 2.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 53 del 6.11.2014 – Delibera della Corte Sportiva d'appello Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 67 del 28.11.2014)

Montori Franco dirigente ufficiale dell'Olympia Thyrus S.V. Farini proponeva ricorso d'appello al rigetto del reclamo che confermava l'impugnata decisione del Giudice Sportivo del

Comitato Regionale Umbria, che a seguito della gara del 2 novembre 2014 Ducato Calcio/Olympia Thyirus S.V. Farini aveva inflitto ad esso Montori la sanzione dell'inibizione fino al 31 ottobre 2019 oltre all'ammenda di euro 300; altra ammenda di euro 300 veniva inflitta alla società Olympia.

E ciò per avere spintonato il direttore di gara contro la rete di recinzione, colpendolo altrettanto violentemente prima con la bandierina e poi con calci e pugni attingendolo in varie parti del corpo, in particolare alle gambe, alla schiena, alla zona addominale ed al volto provocandogli, fra l'altro, rossore al viso che perdurava per circa un paio d'ore e non ancora soddisfatto lo agguantava per la divisa provocando lo strappo della stessa all'altezza della tasca.

Nel ricorso, si contesta l'addebito precisando che esso Montori, anche se con un atteggiamento facinoroso nei confronti del direttore di gara, si interponeva tra esso ed i giocatori che lo avevano circondato. Allegava al riguardo una dichiarazione di Berti Renzo, giornalista presente alla partita. Aggiungeva che la presunta violenta aggressione nei confronti del direttore di gara non è confortata dal verbale di pronto soccorso di Foligno; infatti dopo l'evento non venivano riscontrate nè ecchimosi, escoriazioni e tantomeno fratture che sarebbero state conseguenze naturali di un'aggressione così violenta.

Pertanto, richiede in via principale e nel merito di dichiarare esso ricorrente estraneo ai fatti e per l'effetto annullare la sanzione; in via subordinata ridurre la sanzione dell'inibizione e dell'ammenda.

Il ricorso non può essere preso in esame nel merito in quanto inammissibile.

Infatti il Montori avverso la decisione del Giudice Sportivo(riportata nel Com. Uff. n. 53 del Comitato Regionale Umbria del 6.11.2014) ha proposto reclamo alla Corte Sportiva di Appello Territoriale che in data 27.11.2014 ha respinto il reclamo,confermando l'impugnata decisione del Giudice Sportivo- Con ciò ha esaurito la facoltà di impugnare la decisione del Giudice Sportivo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello che non costituisce un terzo grado di giurisdizione, né è giuridicamente concepibile un doppio grado d'appello.

E' appena il caso di ricordare che l'ultimo grado della Giustizia sportiva demandato agli organi del CONI, che costituisce il momento di chiusura del sistema.

Per questi motivi la C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal signor Montori Franco.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VILLAFRANCA VERONESE/CALCIO LECCO DEL 14.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 17.12.2014)

La società Calcio Lecco 1912 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Corti Ivan, ha presentato ricorso avverso la sanzione della ammenda di €800,00 inflitta alla reclamante, Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 17.12.2014, seguito gara Villafranca Veronese/Calcio Lecco del 14.12.2014.

Detta sanzione nasce da quanto riportato nel referto arbitrale, secondo il quale, a seguito di uno scontro di gioco che determinava la perdita di conoscenza con ampia fuoriuscita di sangue del calciatore della propria squadra, Luca Redaelli, propri sostenitori in campo avverso rivolgevano espressioni offensive e blasfeme nei confronti della terna arbitrale, della società ospitante e degli operatori del 118 ed aperto il cancello di ingresso al terreno di gioco.

Il ricorrente ricostruisce i fatti ponendo in evidenza la drammaticità dell'evento che ha visto coinvolto il giocatore Luca Redaelli. Drammaticità che ha suscitato allarme e nervosismo nei sostenitori per la mancata tempestività dei soccorsi e dell'agevolazione agli stessi e sostenendo, come da Referto Arbitrale, l'inesistenza di imprecazioni verso la terna arbitrale e sostenendo la completa estraneità in merito all'apertura del cancello di ingresso.

Chiede pertanto che venga annullata la sanzione.

La Corte, esaminato il ricorso ed il referto arbitrale ed udita la parte ricorrente, pur considerando irrilevante il comportamento assunto dai sostenitori della squadra del Calcio Lecco, riconosce le attenuanti del caso.

Ritiene pertanto di accogliere le motivazioni esposte.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Calcio Lecco 1912 di Lecco annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELL'ASCOLI PICCHIO F.C. 1898 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ASCOLI PICCHIO/SANTARCANGELO DEL 13.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 93/DIV del 16.12.2014)

La società Ascoli Picchio F.C. 1898, in persona del Direttore Generale signor Giovanni Lovato, ha presentato ricorso avverso la sanzione della ammenda di € 2.500,00 inflitta alla reclamante seguito gara Ascoli Picchio/Santarcangelo del 13.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. 93/DIV del 16.12.2014) in quanto propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore numerosi fumogeni, uno dei quali veniva lanciato sul terreno di gioco, senza conseguenze; gli stessi più volte durante la gara intonavano cori offensivi e minacciosi verso la tifoseria dell'Ancona Calcio.

Il ricorrente espone, nel ricorso, una versione dei fatti accaduti in modo differente da quella riportata nel Referto arbitrale, sottolineando, per quanto attiene i cori intonati dai propri sostenitori, l'incongruenza tra quanto riportato nel Referto stesso e quanto dichiarato dal Commissario di Campo nonché la mancanza di responsabilità della Società ricorrente in merito, anche ai sensi dell'art. 13 C.G.S. dichiarando e documentando l'adozione delle misure di sicurezza in occasione della gara.

Ritenendo pertanto, la ricorrente, la sanzione ad essa inflitta eccessiva, chiede l'annullamento o la riduzione della stessa.

La Corte, esaminato il ricorso ed udita la parte ricorrente nonché esaminato il referto arbitrale, ritiene di considerare la Società ricorrente comunque responsabile del comportamento assunto dai propri sostenitori ma anche di riconoscere la sanzione inflitta eccessiva, tenendo conto della concreta adozione di misure di sicurezza e prevenzione per atti violenti o discriminatori.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Ascoli Picchio F.C. 1898 di Ascoli Piceno riduce la sanzione dell'ammenda inflitta alla reclamante a €1.500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Roberto Caponigro, Dott. Carmelo Renato Calderone – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

5. RICORSO DELL'A.S.D. CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE;**

- **AMMENDA DI €3.000,00,**

INFLITTE SEGUITO GARA CALCIO POMIGLIANO/MONOPOLI DEL 21.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 68 del 24.12.2014)

6. RICORSO DELL'A.S.D. CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 31.12.2018 INFLITTA AL SIG. SENO VINCENZO SEGUITO GARA CALCIO POMIGLIANO/MONOPOLI DEL 21.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 68 del 24.12.2014)

Con ricorso in data 5.1.2015, la A.S.D. Calcio Pomigliano, in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro tempore* sig. Gennaro Ceraso, si duole delle sanzioni -inflitte dal Giudice

Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisioni pubblicate sul Com. Uff. n. 68 del 24.12.2014, in relazione all'incontro Calcio Pomigliano/Monopoli 1966 S.r.l. del 21.12.2014- della squalifica del terreno di gioco per 3 gare (da disputarsi in campo neutro ed a porte chiuse) e della ammenda di euro 3.000,00 irrogate a carico di essa ricorrente, nonché della sanzione della inibizione fino al 31.12.2018 applicata al proprio Dirigente sig. Vincenzo Seno.

La ricorrente riferisce che la Società era stata sanzionata sia per il comportamento scorretto dei propri sostenitori nei confronti dell'A.A. sig. Fabio Pasquale, fatto oggetto di lancio di gomme da masticare e sputi da cui veniva attinto, nonché di insulti e gravi minacce, sia per avere consentito la indebita presenza presso gli spogliatoi di persone non identificate (prima dell'inizio della gara e nel corso del secondo tempo), una delle quali si introduceva nello spogliatoio arbitrale in compagnia del dirigente accompagnatore e colpiva il Direttore di gara con un calcio al gluteo; aggiungendo che la punizione del Dirigente sig. Vincenzo Seno era in relazione all'aver il medesimo, al termine della gara e durante il rientro negli spogliatoi, reiteratamente insultato, minacciato ed aggredito il Direttore di gara, che afferrava per il colletto della camicia (che strappava) e colpiva con un pugno tra il collo e la schiena, venendo allontanato con fatica solo grazie all'intervento di alcune persone.

Si lamenta nell'atto di gravame l'eccessiva gravosità e severità delle sanzioni applicate dal Giudice Sportivo sia nei confronti della Società che del Dirigente menzionato (rispetto al quale si deduce, *in primis*, la non punibilità per non avere il medesimo colpito l'arbitro con un pugno) .

Si assume in ricorso, in relazione alla posizione della Società, che il primo Giudice non avrebbe tenuto conto, nella determinazione della sanzione, di svariate circostanze attenuanti -quali l'opera di collaborazione posta in essere dalla Società con le Forze dell'Ordine, la regolarità di svolgimento della gara, la mancanza di precedenti punizioni a carico della Società medesima-, né del regime punitivo meno rigoroso riservato a situazioni simili dalla Giustizia Sportiva.

La doglianza è da ritenersi infondata, poiché il trattamento sanzionatorio applicato alla Società ricorrente appare, in realtà, del tutto congruo alla gravità delle condotte contestate in incolpazione, alcune riferibili direttamente ai rappresentanti della A.S.D. Calcio Pomigliano presenti *in loco*, altre ai suoi sostenitori.

Ed invero i dirigenti della Società incolpata hanno consentito la presenza sul terreno di gioco di soggetti non autorizzati -nonostante il Direttore di gara ne avesse disposto per due volte l'allontanamento-, uno dei quali alla fine della gara partecipava alla aggressione del Direttore medesimo all'interno dello spogliatoio, che colpiva con un calcio.

Particolarmente riprovevole è risultato altresì il comportamento dei suddetti sostenitori, che reiteratamente, a partire dal decimo minuto del secondo tempo e sino alla fine della gara, attingevano con sputi e gomma da masticare la persona dell'A.A. sig. Fabio Pasquale, cui inoltre rivolgevano insulti e minacce.

Quanto alla posizione del Dirigente sanzionato, sig. Vincenzo Seno, si sostiene in ricorso che il medesimo, in realtà, non avrebbe colpito il Direttore di gara, sicché il gesto sarebbe stato a lui attribuito per mera presunzione, né lo avrebbe aggredito e minacciato, essendosi limitato a manifestargli il proprio dissenso rispetto al suo -non condiviso- operato tecnico.

Il motivo, che tenta invano di indubbiare la riferibilità al Dirigente in questione di un comportamento complessivo la cui emblematica gravità appare indiscutibile (e che appare assai arduo ricondurre, come ineffabilmente si pretenderebbe, al perimetro della espressione di dissenso nei confronti dell'arbitro), appare palesemente privo di fondamento.

La puntuale ricostruzione del supplemento di rapporto del Direttore di gara, unitamente alle risolutive conferme che la stessa ha ricevuto nel corso dell'esame diretto del Direttore medesimo da parte della Corte decidente, comprova al di là di ogni dubbio che il sig. Seno si rese effettivamente e personalmente responsabile dell'inqualificabile gesto che gli viene contestato in incolpazione.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'arbitro, respinge i ricorsi come sopra proposti dalla società A.S.D. Calcio Pomigliano di Pomigliano d'Arco (NA) e dispone addebitarsi le tasse reclamo.

7. RICORSO DEL S.S. D.R.L. PIACENZA CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MAURI STEFANO SEGUITO GARA FIDENZA/PIACENZA CALCIO 1919 DEL 20.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 68 del 24.12.2014)

Il Giudice Sportivo, in relazione alle gare del 20.12.2014 del Campionato di Serie D, nella seduta del 23.12.2014, ha inflitto al sig. Stefano Mauri (Piacenza Calcio 1919) la sanzione della squalifica per 3 gare effettive, “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto”.

Il Piacenza Calcio 1919 ha proposto reclamo ex art. 36 bis C.G.S. avverso detta sanzione e, nel chiedere l'utilizzazione delle immagini televisive, ha sostenuto che il proprio tesserato, difendendo la palla dall'intervento dell'avversario, è stato oggetto di ripetuti spintoni e pressioni, oltre ad essere pure aggredito dopo essere rovinato a terra per effetto dell'intervento falloso del giocatore avversario, e, rialzatosi, ha effettivamente colpito con una spinta al petto/spalla l'avversario che avrebbe accentuato gli effetti della spinta compiendo un innaturale balzo all'indietro per poi riprendersi immediatamente senza nessuna conseguenza fisica.

Di talché, ha posto in rilievo come la condotta del giocatore debba essere qualificata non già come condotta violenta bensì dovrebbe richiamarsi, al più, all'art. 19, comma 4, lett. a), C.G.S. poiché sarebbe mancata in ogni caso l'intenzione gratuita di arrecare un danno all'avversario, sicché ha chiesto che la sanzione sia rideterminata nella minore misura ritenuta congrua e di giustizia.

La sanzione della squalifica per tre gare effettive al sig. Stefano Mauri è stata inflitta “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto”.

La descrizione dell'accaduto è riportata nel rapporto dell'arbitro della gara Fidenza/Piacenza del 20.12.2014 da cui emerge che, al 29° del secondo tempo, il calciatore Mauri del Piacenza è stato espulso “per aver colpito con una manata al volto un avversario a gioco fermo senza conseguenze”.

La Corte, nel rilevare la natura fidefacente del rapporto arbitrale, ritiene che la sanzione irrogata sia congrua in quanto il fatto accertato, essendosi concretato in un gesto volontario comunque offensivo nei confronti dell'avversario, deve essere qualificato come condotta violenta nei confronti di altro calciatore ed è sanzionato con una squalifica di almeno 3 giornate dall'art. 19, comma 4, lett. b), C.G.S..

Al rigetto del reclamo, segue l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. D.R.L. Piacenza Calcio 1919 di Piacenza e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO DEL S.S.D. FIDELIS ANDRIA 1928 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. OLCESE EMILIANO SEGUITO GARA BISCEGLIE/FIDELIS ANDRIA DEL 21.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 68 del 24.12.2014)

Il Giudice Sportivo, in relazione alla gara tra A. S. Bisceglie 1913 e S.S.D. Fidelis Andria 1928 S.r.l. del 21.12.2014, valevole per il Campionato di Serie D, ha inflitto al sig. Emiliano Olcese (Fidelis Andria 1928 S.r.l.) la sanzione della squalifica per 3 gare effettive, “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con un pugno al petto”.

La Società Fidelis Andria 1928 S.r.l. ha proposto reclamo avverso detta sanzione sostenendo che il dispositivo del giudice sportivo sarebbe eccessivo e pretermetterebbe una circostanza attenuante riportata nel rapporto dell'arbitro, vale a dire che non vi sarebbe stata alcuna conseguenza a carico del calciatore avversario.

In particolare, la Società reclamante ha evidenziato che sarebbe carente la percezione della volontà dell'atleta di arrecare un danno fisico all'avversario, tanto che il “pugno al petto” correttamente percepito dal direttore di gara potrebbe essere qualificato come “condotta gravemente antisportiva”, sanzionabile alla luce dell'art. 19, comma 4, lett. a), C.G.S..

In tal senso deporrebbero altre decisioni della Corte Sportiva d'Appello.

Il tesserato squalificato, inoltre, si sarebbe contraddistinto nelle precedenti gare di campionato per l'assoluta correttezza dei comportamenti, avendo rimediato una sola ammonizione.

In conclusione, la Società Fidelis Andria 1928 ha chiesto la riduzione della squalifica in misura equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti.

La sanzione della squalifica per tre gare effettive al sig. Emiliano Olcese è stata inflitta "per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con un pugno al petto".

La descrizione dell'accaduto è riportata nel rapporto dell'arbitro della gara Bisceglie/Fidelis Andria disputata il 21.12.2014 da cui emerge che, al 23' del secondo tempo è stato espulso il n. 9 dell'Andria Emiliano Olcese "in quanto a gioco fermo colpiva con un pugno di lieve entità sul petto il portiere della società Bisceglie il quale si trovava a distanza ravvicinata dall'Olcese (meno di un metro) e si accingeva a battere un calcio di punizione a suo favore nella propria area di rigore. Il portiere non subiva alcun danno fisico ne necessitava di cure mediche".

La Corte - nel rilevare la natura fidefacente del rapporto arbitrale e pur prendendo atto che il pugno è stato definito di "lieve entità" e che il portiere si trovava a distanza ravvicinata e non ha subito alcun danno fisico - ritiene che la sanzione irrogata sia congrua in quanto il fatto accertato, essendosi concretato in un gesto volontario comunque offensivo nei confronti dell'avversario, deve essere qualificato come condotta violenta nei confronti di altro calciatore ed è sanzionato con una squalifica di almeno tre giornate dall'art. 19, comma 4, lett. b), C.G.S..

Al rigetto del reclamo, segue l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Fidelis Andria 1928 S.r.l. di Andria e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

III° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Stefano Agamennone, Dott. Luigi Impeciati – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario

9. RICORSO DELL'A.S. OSTIA MARE LIDO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA OSTIA MARE LIDO CALCIO/CYNTHIA 1920 DEL 21.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 68 del 24.12.2014)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 68 del 24.12.2014, ha inflitto alla società reclamante la sanzione dell'ammenda di €1.000,00.

Tale decisione è stata assunta perché "*propri sostenitori, durante la gara, hanno esposto uno striscione e rivolto cori offensivi all'indirizzo degli Organi della Giustizia Sportiva e dei vertici Federali*". Il Giudice Sportivo ha specificato che la misura della sanzione è stata determinata anche in ragione della recidiva generica di cui ai Com. Uff. nn. 48 e 62.

Avverso tale provvedimento la società Ostiamare ha proposto reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale, con atto del 27.12.2014, eccependo che la gara è stata disputata "*in assenza di pubblico locale per effetto delle decisioni di cui al citato Com. Uff. del 7.12.2014 e che lo striscione veniva esposto sulla rete di recinzione di un parcheggio confinante con il Centro Sportivo, quindi fuori dal nostro controllo diretto*".

Il legale rappresentante della reclamante faceva altresì presente che, non appena accortosi della presenza dello striscione, informava alcuni agenti della Forza Pubblica, i quali provvedevano a far rimanere lo striscione e ad identificare le persone presenti in prossimità dello stesso.

All'esito della Camera di Consiglio svoltasi nella seduta del 16.1.2015, la Corte Sportiva di Appello ha pronunciato la decisione di cui al dispositivo sulla base della seguente motivazione.

La società reclamante ha chiesto l'annullamento della sanzione di €1.000,00 sia perché i fatti contestati sarebbero avvenuti fuori dall'area di pertinenza della società, sia perché i responsabili della stessa società si sarebbero attivati per porre fine agli stessi.

La censura è parzialmente fondata.

La sanzione inflitta alla Ostiamaresrl appare incongrua soltanto rispetto all'importo, se commisurato a quelle comminate dal Giudice Sportivo ad altre società per fatti ed episodi analoghi.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Ostia Mare Lido Calcio S.r.l. di Ostia (RM) riduce la sanzione dell'ammenda inflitta alla reclamante a €500,00.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

10. RICORSO DELLA POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA OLYMPIA AGNONESE/MACERATESE DEL 21.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 68 del 24.12.2014)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 68 del 24.12.2014, ha inflitto alla società reclamante la sanzione dell'ammenda di €1.200,00.

Tale decisione è stata assunta: *“per avere propri sostenitori rivolto, durante lo svolgimento della gara, espressioni volgari all'indirizzo di un A.A.. Per avere, al termine della gara, persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, indebitamente presente nella zona antistante gli spogliatoi, rivolto espressioni ingiuriose all'indirizzo degli Ufficiali di gara”*.

Avverso tale provvedimento la Pol. Olympia Agnonese ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 26.12.2014, formulando contestuale richiesta degli atti ufficiali.

A seguito della trasmissione degli atti ufficiali, da parte della segreteria di questa Corte, la società reclamante in data 9.1.2015 faceva pervenire i motivi del reclamo chiedendo: *“in accoglimento del ricorso e, per l'effetto, in riforma della impugnata delibera, ridurre congruamente e sensibilmente l'ammenda irrogata da Giudice Sportivo”*

All'esito della Camera di Consiglio, svoltasi nella seduta del 16.1.2015, la Corte Sportiva di Appello ha pronunciato la decisione di cui al dispositivo sulla base della seguente motivazione.

La società reclamante ha ritenuto sproporzionata la sanzione di €1.200,00 di ammenda inflitta dal Giudice Sportivo, perché: 1) la società reclamante avrebbe svolto un'opera di collaborazione con le forze dell'ordine, sia con attività preventiva che di vigilanza; 2) la gara si sarebbe svolta regolarmente, a prescindere dalla condotta tenuta dai tifosi della società; 3) tenuto conto dei precedenti giurisdizionali.

Le censure sono parzialmente fondata.

La sanzione inflitta alla Pol. Olympia Agnonese srl appare incongruente rispetto a quelle comminate dal Giudice Sportivo ad altre società per fatti ed episodi analoghi.

Si è trattato, infatti, di *“frasi volgari”* rivolte da propri sostenitori ad un A.A., durante la gara, ed alla terna arbitrale, al termine della stessa, espressioni che non sono state neanche direttamente percepite dagli ufficiali di gara. È stato, infatti, soltanto un Commissario di Campo a riportare nel proprio rapporto i due episodi.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Pol. Olympia Agnonese A.S.D. di Isernia riduce la sanzione dell'ammenda inflitta alla reclamante a €700,00.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

11. RICORSO DELL'A.C. CUNEO 1905 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CARRETTO LUCA SEGUITO GARA CARONNESE S.S.A.R.L./CUNEO 1905 S.R.L. S.D. DEL 4.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 71 del 7.1.2015)

Il presidente e legale rappresentante della A.C. Cuneo 1905 S.r.l., di Cuneo, ha proposto reclamo, preceduto da rituale preavviso in data 8 gennaio 2015, avverso la sanzione inflitta, dal Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti, al proprio tesserato Luca Carretto perché *“Espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento disciplinare, rivolgeva all'Arbitro espressioni gravemente ingiuriose”*.

Il sodalizio piemontese, nell'argomentare il proprio ricorso e nel chiedere una riduzione secondo giustizia della squalifica, dopo aver premesso lo stupore per l'entità della sanzione irrogata, ha fatto riferimento all'intensità agonistica della gara e all'inadeguata sensibilità del direttore di gara, il quale avrebbe dovuto, in un simile contesto, "ovviare...ove possibile, le eventuali reazioni delle proprie decisioni"; reazioni che, secondo la società, si sarebbero sostanziate, da parte del giocatore, in manifestazioni di disaccordo poste "in maniera civile ed educata, mai con ingiurie ed offese".

Ha concluso il proprio reclamo auspicando la riduzione della squalifica anche perché, a loro avviso, l'espulsione in corso di partita è sanzionata con la squalifica per una sola giornata effettiva di gara.

Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per l'odierna riunione, alla quale non hanno partecipato rappresentanti di parte ricorrente.

La Corte esaminati gli atti, ritiene che il ricorso non sia fondato e, per questo, non possa essere accolto.

Il referto arbitrale, il quale rappresenta, come è ampiamente noto, fonte probatoria privilegiata, riporta, nella parte relativa alle espulsioni di calciatori sia la doppia ammonizione per fallo di gioco che la specifica delle offese ricevute.

Risulta così smentita, per tabulas, la ricostruzione offerta dalla reclamante in favore, invece, dell'accertamento di un comportamento, da parte dell'atleta, palesemente e gravemente ingiurioso nei confronti del direttore di gara del quale non si contesta, neanche da parte della reclamante, una pretesa abnormità della decisione di comminare la seconda ammonizione ma solo una difformità di giudizio su quello che, secondo il giocatore, sarebbe stato un "normale" fallo di gioco.

Ora, posto che rientra nell'alveo della doverosa discrezionalità dell'arbitro valutare e sanzionare gesti dallo stesso ritenuti contrari alle regole sportive, vi è da dire che l'aver rivolto al direttore di gara espressioni di così rilevante lesività per quello che viene definito un "normale" fallo agonistico, significa non aver accettato le basilari regole poste a tutela di un incontro sportivo. La riflessione conseguente è che, allora non si è in presenza di un ammissibile disaccordo, ma nella illecita deviazione della sua stessa natura, da confronto dialettico a pura offesa.

Comportamento offensivo che, peraltro, rispettando la previsione di cui all'art. 19.4 lett. a), viene sanzionato con la sanzione *minima* della squalifica per due giornate di gara, (come lo stesso Giudice ha correttamente fatto anche per le altre fattispecie analoghe punite nella stessa giornata di campionato) a cui deve aggiungersi la giornata di squalifica autonomamente irrogabile per l'espulsione avvenuta in corso di gara per doppia ammonizione.

Alla luce, pertanto, del convincimento che al calciatore Carretto possa rimproverarsi una condotta gravemente ingiuriosa nei confronti del direttore di gara, come correttamente valutata dal Giudice di prime cure (che ha applicato il minimo edittale), questa Corte disattesa ogni altra domanda o istanza, respinge il ricorso proposto dalla A.C. Cuneo 1905 S.r.l. di Cuneo.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Cuneo 1905 S.r.l. di Cuneo e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

12. RICORSO DEL S.C. CARONNESE S.S.D.AR.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GIUDICI LUCA SEGUITO GARA CARONNESE S.S.A.R.L./CUNEO 1905 S.R.L. S.D. DEL 4.1.2015
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 71 del 7.1.2015)

La S.C. Caronnesse a r.l., in persona del direttore generale, ha proposto reclamo datato 10 gennaio 2015, avverso la sanzione inflitta, dal Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti, al proprio tesserato Luca Giudici perché "Espulso per proteste nei confronti dell'Arbitro accompagnate da espressioni offensive, nell'uscire dal terreno di gioco reiterava la condotta rivolgendo al Direttore di gara altre espressioni gravemente ingiuriose".

La reclamante, nel proporre la propria doglianza, addebita all'arbitro, "non coadiuvato correttamente dall'assistente", di aver assunto una decisione tecnica sbagliata e di aver mal

compreso la protesta del giocatore, il quale si sarebbe limitato a dire “arbitro, ma sei matto?”, ripetendo l’espressione più volte uscendo dal campo a seguito della sua espulsione.

Pur ammettendo la censurabilità della frase, la società ritiene che essa non possa considerarsi offensiva ma solo “poco elegante”, peraltro giustificabile dalla verve agonistica e da una decisione asseritamente non corretta del direttore di gara.

Ha concluso il proprio reclamo auspicando una riduzione della squalifica.

Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per l’odierna riunione, alla quale non hanno partecipato rappresentanti di parte ricorrente.

La Corte esaminati gli atti, ritiene che il ricorso manifestamente infondato e, per questo, non meritevole di accoglimento.

Nel referto arbitrale, munito, come dovrebbe essere ampiamente noto, di vis probatoria privilegiata, si riferisce, nella parte relativa alle espulsioni di calciatori, sia l’inammissibile protesta che la reiterazione delle gravissime offese rivolte al direttore di gara.

Appare così evidente che nessuna condivisione può manifestarsi alla edulcorata ricostruzione dell’episodio offerta dalla reclamante; episodio che manifesta, al contrario, un’incontrollata, scomposta e sprezzante reazione di un atleta a fronte di una decisione tecnica non condivisa.

Il comportamento posto in essere dal Giudici, non comprensibile neanche facendo riferimento alla tensione agonistica (presente, in misura più o meno rilevante, in tutte le gare) non può essere né ricondotto all’espressione accreditata dalla società (peraltro ugualmente inaccettabile per la sua intrinseca offensività) né ridotto ad una mera esternazione istantanea proprio perché le ingiurie, gravi, sono state replicate a lungo e senza che sia seguita alcuna manifestazione di respiscenza.

Può dirsi, allora, che non si è in presenza di uno sfogo momentaneo e dinamicamente riconducibile ad un attimo di plateale disaccordo su una decisione del direttore ma di una vera e propria volontà di offendere, in maniera grave e greve, l’arbitro, reiterando le offese sino a quando le stesse potevano essere udite dal destinatario.

Comportamento che il giudice di prime cure, ad avviso di questa Corte, ha correttamente e congruamente sanzionato, tenuto conto che all’art. 19.4 lett. a), viene punita, con la sanzione *minima* della squalifica per due giornate di gara, la condotta ingiuriosa nei confronti degli ufficiali di gara.

Nella fattispecie refertata non si dubita che il comportamento del giocatore Giudici concretizzi pienamente la sua volontà di offendere, in modo anche plateale, l’arbitro, e manifestando anche attraverso la mimica gestuale tutta la sua insofferenza al rispetto delle più elementari regole sportive.

Alla luce di quanto precede, pertanto, la Corte è convinta che al calciatore Giudici debba essere rimproverato un comportamento gravemente e reiteratamente ingiurioso nei confronti del direttore di gara, correttamente valutato dal giudice di prime cure per cui, disattesa ogni altra domanda o istanza, respinge il ricorso proposto dalla S.C. Caronese a r.l. .

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.C. Caronese S.S.D.AR.L. di Varese e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

13. RICORSO DEL BIANCOSCUDATI PADOVA AVVERSO LE SANZIONI:

- **OBBLIGO DI DISPUTA DI 1 GARA A PORTE CHIUSE;**
- **AMMENDA DI €2.000,00,**

INFLITTE SEGUITO GARA ALTOVICENTINO/BIANCOSCUDATI PADOVA DEL 4.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 71 del 7.1.2015)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 71 del 7.1.2015, ha inflitto alla società reclamante la sanzione di una gara da disputarsi a porte chiuse e dell’ammenda di €2.000,00.

Tale decisione è stata assunta perché “*propri sostenitori, in campo avverso, hanno introdotto nel settore loro riservato e fatto esplodere nel corso della gara tre bombe carta sul campo per destinazione e due fumogeni all’interno del proprio settore*”. Il Giudice Sportivo ha specificato che la misura della sanzione è stata determinata anche in considerazione della idoneità

del materiale pirotecnico impiegato a cagionare danni alla integrità fisica dei presenti, nonché della recidiva specifica reiterata per fatti di cui ai Com. Uff. nn. 23, 34 e 64.

Avverso tale provvedimento la Biancoscudati Padova ha proposto reclamo innanzi a questa Corte, con atto del 10.1.2015, chiedendo l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 18 lett. e) C.G.S., in luogo di quella di cui alla lett. d) della medesima norma, comminata dal Giudice Sportivo; la reclamante chiedeva che, conseguentemente, fosse disposta la disputa di una gara con il settore Tribuna Fattori privo di spettatori.

All'esito della Camera di Consiglio svoltasi nella seduta del 16.1.2015, la Corte Sportiva di Appello ha pronunciato la decisione di cui al dispositivo, sulla base della seguente motivazione.

La Biancoscudati Padova con i motivi di reclamo ha evidenziato che gli episodi per i quali è stata inflitta la sanzione sarebbero stati causati da una *“parte specifica della tifoseria che si è specificamente assunta la responsabilità del fatto”*

A sostegno delle argomentazioni difensive la reclamante ha allegato al ricorso articoli apparsi sulla stampa locale, nei giorni successivi agli episodi contestati.

Per tale ragione la Biancoscudati Padova ha chiesto la riforma della decisione impugnata, ritenendo adeguata al caso di specie la sanzione della disputa della gara *“con uno o più settori privi di spettatori”* rispetto a quella comminata della disputa della gara a porte chiuse, che avrebbe penalizzato la parte *“sana”* della tifoseria.

La censura è fondata.

Nel corso della gara disputata dalla società reclamante in trasferta, sul campo dell'Altovicentino, alcuni propri sostenitori si sono resi responsabili dei fatti sanzionati. E' emerso, successivamente, che si è trattato di tifosi che nelle partite casalinghe occupano il settore specifico dello stadio (tribuna Fattori), per cui appare ingiusto che dei fatti contestati debbano subire le conseguenze negative anche quei sostenitori della società che a quei fatti sono rimasti estranei.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Biancoscudati Padova di Padova, ridetermina la sanzione all'obbligo di disputa di 1 gara con il settore dello stadio denominato *“Fattori”* privo di spettatori.

Conferma l'ammenda.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 28 maggio 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio